



Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RS 0.515.091; RU 1983 1499

Campo d'applicazione il 10 maggio 2017, complemento¹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Algeria ^a	6 maggio	2015 A	6 novembre	2015
Bahrein ^{a b}	11 marzo	2016 A	11 settembre	2016
Costa d'Avorio ^{b c}	25 maggio	2016	25 novembre	2016
Grenada ^a	10 dicembre	2014 A	10 giugno	2015
Iraq	24 settembre	2014 A	24 marzo	2015
Kuwait ^a	24 maggio	2013 A	24 novembre	2013
Libano	5 aprile	2017 A	5 ottobre	2017
Paesi Bassi* ** d				
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	28 aprile	2014	28 aprile	2014
Palestina ^a	5 gennaio	2015 A	5 luglio	2015
Zambia	25 settembre	2013 A	25 marzo	2014

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo II.

^b Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo I.

^c Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo III.

^d Per il Regno in Europa.

¹ Completa quelli in RU 1983 1499, 1986 827, 1989 291, 1990 1195, 2003 4419, 2005 4783, 2009 3875, 2010 2265 e 2013 2089.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Divieto o limitazione dell'impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici
eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Conv.

RU 2017